



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Liquidazione parcella a favore avv. Maria Cristina Lenoci per definizione giudizio promosso dalla Soc. Tecnoservice dinanzi al T.A.R. Puglia - Sezione di Lecce.

L'anno millenovecentonovantacinque, il giorno 21 (ventuno) del mese di settembre, alle ore 09,00 in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI (a.g.)

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA - Presidente

3. Pasquale BARNABÀ

4. Bruno COSTONE (a.g.)

5. Michele MERCADANTE

6. Daniele POTTI' (a.g.)

7. Domenico VILLANO

MEMBRI SUPPLENTI

8. Maria T. CONTE (con diritto a voto)

9. Luigi POSTIGLIONE (con diritto a voto)

Assiste il Direttore dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione la dr.ssa M.Fabiola Menenti.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- Vista la deliberazione n° 200 del 6/luglio/1995 con cui si decideva di costituirsi in giudizio avverso il ricorso al T.A.R., Sez. di Lecce, promosso dalla ditta Tecnoservice, rappresentata e difesa dall'avv. Cesare Semeraro, affidando il mandato per la difesa dell'AMAT all'avv. Maria Cristina Lenoci;
- Dato atto che con propria nota del 1° agosto u.s. il legale officiato ha trasmesso all'Azienda l'Ordinanza n° 841 del 27/07/95 con cui il T.A.R.-Lecce ha respinto la domanda cautelare proposta dalla ditta Tecnoservice;
- Vista la nota dell'11 settembre u.s. inviata dall'avv. Lenoci inerente alla richiesta di liquidazione delle competenze professionali rese nel giudizio in argomento, ammontanti complessivamente a £ 14.000.000, oltre a IVA e CAP;
- Considerato che l'avv. Lenoci ha applicato l'onorario minimo previsto dalla vigente tariffa forense in relazione al valore della controversia medesima;
- Considerato, altresì, che al medesimo legale è stata corrisposta la somma di £ 3.000.000, oltre a IVA (così come risulta dal provvedimento deliberativo n° 200/95), quale acconto a titolo di fondo spese;
- Ritenuto, pertanto, congruo l'onorario richiesto;
- Visto l'art. 6 del T.U. del 1925;
- Visto il D.P.R. n° 902 del 04/10/1986;
- A voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio

DELIBERA

- di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere, a saldo, mandato di pagamento a favore dell'avv. Maria Cristina Lenoci, a fronte delle prestazioni professionali fornite nel giudizio dinanzi al T.A.R. in narrativa specificato, per la complessiva somma di £ 11.000.000, oltre a IVA e CAP;
- di porre detta spesa a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1995, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi".

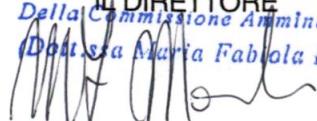
Il Presidente


Il Segretario


Comunicata all'Amministrazione Comunale il **27 SET. 1995**

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **16 OTT. 1995**

IL SEGRETARIO
IL DIRETTORE
Della Commissione Amministrativa
(Dott.ssa Maria Fabiola Menenti)


**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 7356111 (5 linee urbane)
Telefax (099) 7794247 - Codice Fiscale 00146330733

Taranto, 27/settembre/1995

N° di Protocollo : Dir/ *2160/95*

RACCOMANDATA A MANO

Spett/le
Segreteria 2° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

T A R A N T O

Compiegate alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda, in data 21/settembre/1995, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. n° 249 - 250 - 251 - 252 - 254 - 255 - 256 - 257 - 258 - 259 -
260.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(ing. Francesco Lucibello)

F. Lucibello

*f. 279.55
De Ceran*

260/95

6 NOV. 1995



11791/95 di Prot.

Lecce, 16 OTT. 1995

Via Rubichi, 23

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER LA PUGLIA
2ª Sezione di LECCE

Al Presidente
AMAT
Taranto

N. _____ S. G.

Allegati n. _____

N. 2136 Reg. Ric. Anno 95

OGGETTO

Trasmissione ~~sentenza~~ nr. 84/95 del 27 LUG. 1995
ordinanza

legale

Per l'adempimento, si trasmette copia ~~sentenza~~ pronunziata
ordinanza sul ricorso:

TECNOSERVICE

AMAT

con preghiera di accusarne ricevuta.

IL DIRETTORE DELLA SEZIONE
Rag. Luigi Micco





B

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
II SEZIONE di LECCE

n. 861 Reg. Ord. 95

n. 2136 Reg. Ric. 1995

composto dai Signori

Ett. Antonio Paxe

Presidente

Ett. Carlo Testori

Componente

Ett. Francesco Maria De Bernardi

Componente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del

27 luglio 1995

Visto l'art. 21 ultimo comma, della legge 6-12-1971 n. 1034;

Visto il ricorso n. *2136* del *1995*

proposto da

*Ditta TECNOSERVICE raff. te
e dif. sa dell' Av. P. Severino;*

CONTRO

*A.M. A.T. di Taranto raff. te e
dif. sa dell' Av. M. R. Leone;*

e nei confronti

Co. GI. COM. - Sec. Conf. 9 r. l., rappresentante
e difensore dell'Av. Lomuscio Carlo;

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, delle deliberazioni della Commissione amministrativa delle
Aziende Municipalizzate Autotrasporti
di Taranto n. 95 del 30.03.1995, di
cui la ricorrente ha avuto conoscenza
in data 05.05.95 avente ad oggetto l'affidamento di servizi di pulizia fino
al 31.12.97; - di ogni atto comunque
presupposto, connesso e conseguente
le;

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione dei provvedimenti;

ment o impugnato, presentata in via incidentale da ^{ella} ricor-
rente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell' ^{Am. ne dubitabile};
e delle Soc. controinterrete co. GI. COH.!

Udito il relatore, ^{Dr. C. Testori};

e uditi, altresì per la parte convenute Men. Smeraro,
per l'A.H.A.T. Men. C. Lenoci, e Men. L. de
Carlo per le Soc. controinterrete;

Considerato che

RITENUTO che ^{presupposti per la} non sussistono i ^{denunci gravie ed irreparabili} di
convenzione dell' ^{inviolabile} tutela cautelare,
obiettate al ^{art. 21} ultimo comma della Legge 1971, n. 1039

hw

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sezione di Lecce

respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria di questo Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Lecce addì

29 luglio 1995

Dott. Antonio Pares

Presidente

Dott. Carlo Testori

Relatore

DEPOSITATO IN SEGRETARIA
IL 29 LUG. 1995

IL



IL DIRETTORE
(L. Rocca)

29 LUG. 1995

Addì

copia conforme

alla presente è stata trasmessa al

A. R. A. T. - Taranto

a norma dell'art. 87 del R. D. 17-8-1907 n° 642, richiamato dall'art. 19 della legge 6-12-1971 n° 1034.

Il Direttore della 2ª Sezione

(L. Rocca)

